

dovesse coll'articolo primo dire abolito tutto il sistema tributario antico.

La Commissione già accennava come i provvedimenti che il Governo doveva emanare per l'esecuzione di questa legge, i concerti che pel fatto dell'abolizione delle decime dovea procurare per determinare la misura dei sussidi d'assegnarsi al clero pel servizio del culto, rendessero necessario un sufficiente periodo di tempo.

Ed infatti, signori, onde perequare l'imposta, e soprattutto conoscere la forza produttiva di un paese, è d'uopo prestabilire una stima censuaria della possidenza prediale urbana e rustica, e da ciò necessariamente emergono operazioni catastali, le quali già iniziate in quell'isola mercè i lavori planimetrici colà eseguiti nel corso d'un decennio, vogliono essere da operazioni complementarie susseguite, rivolgendole al loro scopo attuale. E per quanta alacrità si voglia porre nelle suddette operazioni, non saranno certamente di troppo diciotto mesi per fissare anzitutto l'allibramento generale della proprietà, e ciò tanto più tengo per fermo, che in alcune regioni dell'isola sono malagevoli i lavori per sei mesi dell'anno, e si deve a loro porre termine coll'inoltrarsi del giugno.

Non parlo del tempo necessario per concretare l'imposta fra i singoli contribuenti, e ritenuto che in un'opera di tanta importanza qual è quella di porre base certa al tributo, sia d'uopo procedere colla massima cautela, non sarà dalla Camera giudicato inopportuno, ed anche dalla Sardegna, tuttochè giacente sotto il peso d'insopportabili aggravi, il procrastinare alcun maggior tempo l'attuazione della legge onde potere far bene anzichè far presto.

Dietro però alcune sensate osservazioni di alcuni deputati, d'essere cioè men propria l'epoca fissata al primo luglio, e sulla convenienza di sostituirne una più conforme alle pratiche amministrative e finanziarie, anche avuto riguardo alle decime, il Ministero proporrebbe di sostituirvi quella del primo gennaio 1852.

Nulla però si opporrà a che il Ministero ritardi di tre o quattro mesi la compilazione dei ruoli d'esazione delle nuove tasse, qualora questo intervallo fosse necessario per portare compimento ad alcune delle prescrizioni accennate nella legge stessa; si surrogerebbe quindi la data del primo gennaio 1852 negli articoli 1, 12 e 16.

**PRESIDENTE.** A questa proposta del signor commissario precede un altro emendamento presentato dal deputato Angius.

La parola è al deputato Angius per svilupperlo.

**ANGIUS.** Se la proposta del signor commissario viene accettata dalla Commissione, io mi accorderò con lui; se poi non viene accettata, allora io parlerò.

**PRESIDENTE.** Domanderò al signor relatore se accetta la proposta del signor commissario, di surrogare la data del primo gennaio 1852 alla data del primo luglio 1852 proposta dalla Commissione.

**SAPPA, relatore.** La Commissione nello stabilire l'epoca del primo luglio 1852 è stata mossa da nessun'altra ragione che da quella di lasciare al Governo tutto il tempo che poteva essere necessario per poter attuare l'esecuzione di questa legge: ora, siccome il Governo dichiara che in un periodo di sei mesi o in meno di tempo si crede in misura di poter mandare ad esecuzione questa legge, la Commissione non ha difficoltà di aderire all'emendamento proposto dal regio commissario.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del commissario regio, il quale porta la data dell'abolizione dei contri-

buti contemplati nell'articolo 1 al primo gennaio 1852, invece del 1° luglio 1852, come sta nel progetto.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo 1, nell'emendamento proposto.

**Articolo 1.** I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna sotto il titolo di donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, posta, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali, pagati dalle città, comuni, corp. morali od individui, sono aboliti dal primo gennaio 1852.

(La Camera approva.)

**Articolo 2.** Sono pure abolite, a datare dalla suddetta epoca, le decime ecclesiastiche pagate sinora sotto qualsiasi titolo al clero dell'isola.

In surrogazione delle decime sarà fatto al clero per il servizio del culto un congruo assegnamento.

**BORELLA.** Prima di passare alla votazione di quest'articolo, sento la necessità di fare un'interpellanza od al regio commissario, od al Ministero affinché mi si dica se non vi siano in Sardegna sufficienti beni ecclesiastici per mantenere un decente servizio del culto.

**DE CANDIA, commissario regio.** Siccome l'abolizione delle decime trarrà seco molte operazioni ancora da farsi, pel momento il Governo non è in condizione di rispondere adeguatamente all'interpellanza fatta, giacchè vi è una Commissione che si occupa appunto di questo affare delle decime. Ora non si tratta che di una legge di massima verranno poi studi più appropriati per questo bisogno.

**PESCATORE.** Domando la parola.

**BORELLA.** Allora finchè la Commissione non abbia dichiarata la quantità di questi beni ecclesiastici, io credo che la Camera, ammettendo questo secondo articolo, pregiudichi cherebbe la questione, farebbe cioè che si dichiarasse come diritto quello che percepisce il clero in Sardegna dalle decime, mentre potrebbe essere un soprappiù non necessario al servizio. In secondo luogo io credo che allora non si farebbe che togliere una spesa alla Sardegna, e siccome per dare questo congruo assegnamento bisognerebbe toglierlo sul bilancio universale, si farebbe cadere su tutto lo Stato un peso che si dovrebbe sopportare dalla sola Sardegna. Per questa ragione io direi che fintantochè la Commissione non abbia deciso quale sia la quantità di questi beni ecclesiastici, e si possa vedere se essi sono sufficienti pel decente servizio del culto, sarebbe meglio sospendere la votazione di questo alinea, onde la questione non sia pregiudicata.

**SAPPA, relatore.** Io osserverò che appunto la Commissione si è servita di tali termini nell'esprimere il concetto di questo alinea per escludere ogni idea che si intendesse di dare un compenso corrispondente alla decima che veniva a cessare.

La Commissione è persuasa che è dovere dello Stato di somministrare al clero pel servizio del culto i mezzi che siano corrispondenti all'ufficio che deve compiere; questo è stato il suo pensiero; la Commissione non aveva presente uno stato dei beni della Chiesa in Sardegna abbastanza preciso per fare il calcolo se potessero essere sufficienti o non; ciò di che si preoccupò la Commissione si è che il servizio del culto deve essere provveduto convenientemente dallo Stato; questo fu il pensiero che determinò il concetto dell'articolo.

Io trovo nelle parole dell'alinea precisamente espresso questo pensiero; e non credo che quando la Camera ammetta questa disposizione, per nulla sia pregiudicata la questione; in virtù di quest'alinea non si potrà mai pretendere che si